

UNIVERSITÀ SENZA ETÀ APS

Piazza Cesare da Sesto 1, I-21018 – Sesto Calende Tel. 0331920218 – Cellulare 3426835744 – info@unisenzaeta.it
Codice Fiscale 91024710120



Università senza Età

Associazione di Promozione Sociale

Statuto

Approvato dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021

Università senza Età
Associazione di Promozione Sociale

STATUTO

Art 1) Denominazione, identificazione, sede

L'Associazione di Promozione Sociale denominata **Università senza Età** con sede in **c/o Palazzo Comunale, Piazza Cesare da Sesto, 1 - 21018, Sesto Calende in provincia di Varese** è Ente Terzo Settore - Associazione di Promozione Sociale e come tale è disciplinata dal presente Statuto, agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

L'assemblea può deliberare eventuali e necessari regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Definizione e scopo

L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale.

In qualità di ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE secondo l'Art. 35 comma 1. del D.lgs. 117/2017 è costituita per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del suddetto decreto legislativo e identificate nel presente Statuto dall'Art. 3), avvalendosi in modo prevalente dell'apporto, dell'impegno e della collaborazione di volontariato dei propri associati.

Art.3) Attività istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche di promozione sociale, di divulgazione della cultura e finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale:

- a) divulgative, informative, formative, al fine di contribuire all'accrescimento e all'evoluzione delle conoscenze e dei saperi nelle discipline umanistiche, artistiche, scientifiche e di interesse psicologico, sociale e civico;
- b) di istruzione e educazione tramite corsi e laboratori, di valenza sia manuale sia intellettuale, al fine di stimolare e sviluppare capacità pratiche, di apprendimento, di evoluzione della persona e della personalità;
- c) di organizzazione e di gestione di eventi e incontri culturali, artistici, ricreativi, di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- d) editoriali con strumenti di comunicazione e informazione sia cartacei tradizionali sia che utilizzino le tecnologie informatiche per collegamenti online sul web e su canali digitali a fini didattici e informativi. In queste modalità editoriali contenuti e obiettivi devono riconoscersi in quanto definito nell'articolo 2) del presente Statuto.

Può inoltre esercitare, in via secondaria, le seguenti ulteriori attività complementari e strumentali alle sopraelencate:

- e) favorire confronti ed interrelazioni tra le culture e le memorie storiche delle generazioni degli associati, dei docenti, degli insegnanti; a tal fine l'Associazione può supportare idonee aggregazioni a carattere volontario;
- f) attivare iniziative culturali e ricreative per contribuire alle relazioni sociali e interpersonali degli associati;
- g) collaborare con Enti e Istituzioni pubblici e di interesse pubblico, che non abbiano scopo di lucro, al fine di ideare e realizzare progetti di promozione culturale, civica, sociale, formativa, ricreativa, purché rientrino nei principi e nelle attività della Associazione e che siano senza scopo di lucro.

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale possono essere svolte anche utilizzando gli strumenti di comunicazione e informazione online del web e dei canali digitali, in modo autonomo o a supporto delle modalità in aula e in laboratorio.

In riferimento alle attività del presente articolo 3), i docenti, gli insegnanti, i conferenzieri, i relatori, i redattori e altre figure culturali e formative che si impegnano per il conseguimento dell'oggetto sociale, esplicano la loro collaborazione in qualità di associati e/o di volontari, condizioni definite dagli articoli 4) e 5) del presente Statuto e dal Regolamento delle Attività Didattiche.

Art.4) Fondi

L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. La raccolta fondi può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi a terzi di modico valore.

Può inoltre partecipare a bandi e concorsi e accedere a contributi e finanziamenti erogati nelle diverse forme sia dagli Enti della Pubblica Amministrazione sia da fondazioni e privati che intendono sostenere le attività degli Enti del Terzo Settore-Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 5) Associati

Sono associati le persone di 18 anni compiuti che, condividendo i principi del presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente con modalità stabili o continuative al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione: ricoprendo le cariche degli organi della Associazione o occupandosi della gestione amministrativa, organizzativa e logistica o espletando le funzioni di docente, insegnante, relatore, conferenziere, redattore o impegnandosi per la organizzazione pratica nei diversi settori delle attività previste dall'art. 3) del presente Statuto.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di qualsiasi discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

La carica di associato è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico specificatamente assegnato dal Direttivo.



Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese proprie.

Art. 6) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di persone di 18 anni compiuti definiti volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività anche saltuaria in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di mansioni affidate specificatamente dal Direttivo.

I volontari non occasionali sono iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 7) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

La domanda di ammissione è fornita dall'Associazione su formato standard.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 8) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art.9) Destinatari dell'oggetto sociale

Come stabilito dall'art. 35 comma 1. Del D.lgs. 117/2017 recepito dall'Art.2) del presente Statuto i destinatari dell'oggetto sociale sono gli associati, i loro famigliari o terzi:

- a) gli associati sono coloro che sono definiti dall'Art.5) dello Statuto;
- b) i loro famigliari, secondo definizioni e modalità di accesso stabilite da apposito regolamento;
- c) I terzi sono:

- I. coloro che intendono frequentare corsi, laboratori, conferenze e altre attività dell'oggetto sociale, senza poter o voler impegnarsi nella Associazione come associati o volontari. La loro richiesta di frequenza è motivata dai valori sociali, civici, formativi, informativi, sociologici delle attività della Associazione, valori che contribuiscono al miglioramento della persona e della personalità negli ambiti culturali, linguistici, psicologici, di relazioni sociali interpersonali, all'evolvere la manualità, ad imparare ed educare la mente ad essere attiva e stimolata per il benessere psicofisico della persona;
- II. sono gli studenti universitari e gli studenti delle Scuole e degli Istituti Statali o riconosciuti che, previo accordo tra l'Associazione e i responsabili didattici delle Scuole e degli Istituti, possono accedere a conferenze, corsi, laboratori, al fine di acquisire meriti per il percorso scolastico;
- III. persone che ricercano attività formali o informali nella sfera culturale, sociale e personale anche riferite all'invecchiamento attivo con particolare riferimento all'educazione permanente.

L'ammissione e le modalità di frequenza e partecipazione alle attività da parte di terzi e degli studenti è stabilita da apposito regolamento approvato dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo stabilirà all'inizio di ogni Anno Accademico il contributo di iscrizione per coprire i costi per la gestione delle aule, da versarsi da parte dei terzi richiedenti. In ogni caso il contributo di iscrizione dovrà essere di modico valore, legato unicamente agli effettivi costi e in considerazione che l'Associazione svolge attività di promozione sociale nello spirito del volontariato e che docenti, insegnanti, conferenzieri, relatori intervengono senza alcun compenso e nello spirito di volontariato che caratterizza l'Associazione.

Art. 10) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo, che è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore.

Art. 11) Assemblea degli Associati

a) Nomine

- I. L'Assemblea degli associati nomina Presidente Emerito, carica puramente onorifica, persone che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione;
- II. L'Assemblea degli associati nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e il Revisore; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale.

b) Delibera:

- I. sulla responsabilità degli organi sociali;
- II. sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- III. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- IV. sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;



V. sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto;

VI. sull'approvazione dei regolamenti.

c) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione. L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

d) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

e) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- I. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

- II. che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
 - III. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
- f) Validità dell'Assemblea e delle deliberazioni
- L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 12) Consiglio Direttivo

a) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- I. assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- II. convocare l'Assemblea degli associati;
- III. provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- IV. redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- V. predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento degli Organi dell'Associazione;
- VI. compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrattare con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- VII. determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- VIII. sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- IX. consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- X. stipulare l'assicurazione obbligatoria come previsto dall'art.18 del D.lgs.117 del 2017;
- XI. conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- XII. promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- XIII. predisporre e organizzare il Programma di Corsi e Laboratori e il Calendario Accademico Annuale di conferenze e delle attività atte a conseguire l'oggetto sociale; a tal fine contatta e seleziona docenti, insegnanti e altre figure competenti per



formazione ed esperienze didattiche e culturali che si propongono o ritenute idonee per evolvere e completare l'offerta culturale agli associati;

- XIV. nominare un proprio componente o un associato a Direttore di Corsi e Laboratori, con funzioni programmatiche e organizzative, come stabilito dal Regolamento delle Attività Didattiche;
- XV. redigere il Regolamento delle Attività Didattiche;
- XVI. compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

b) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'Assemblea in sede di nomina.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- I. onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- II. professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- III. indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione;
- IV. non aver riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, l'Assemblea provvede a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

c) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: che sia

consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

d) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività. I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio Direttivo astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 13) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 14) Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

a) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.



Art. 15) Revisore legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 16) Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fundraising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2) e all'art.3). In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli Organi Sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 17) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 30 (trenta) giugno di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il

carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo. Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 18) Risorse

- a) Come stabilito dall' art. 36 del D. lgs n. 117 del 2017, l'Associazione rientrando nelle APS può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D. lgs 117 del 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
- b) Entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali purché coerenti e conformi con la legislazione civile e fiscale degli Enti Terzo Settore-Associazioni Promozione Sociale.

Art. 19) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Art. 20) Rimandi normativi

In assenza di indicazioni si applicano le norme del Decreto n. 117 del 2017 e della legislazione italiana di riferimento.

Norme transitorie

1. L'Associazione si avvarrà nella denominazione sociale dell'acronimo ETS successivamente alla avvenuta iscrizione nel RUNTS.
2. Si demanda al Presidente l'esecuzione dei successivi adempimenti legali e amministrativi conseguenti alle modifiche statutarie eventualmente richiesti dalla competente autorità in sede di iscrizione nel RUNTS.

IL PRESIDENTE
Luigi Frenato



